


Sent. Depositata Il	Redatta Scheda Il	Appello Proposto Il	Ricorso Proposto Il
IL CANCELLIERE	IL CANCELLIERE	Da	Da
Div. Irrevocabile Il	C.P. N°	Il	Il
IL CANCELLIERE	R.E.	Da	Da
IL CANCELLIERE	IL CANCELLIERE	IL CANCELLIERE	IL CANCELLIERE
Visto al P.G. Napoli	Not. al contumace		



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in composizione collegiale

dott. Pierpaolo Calabrese

Presidente

dott. Luigi Levita

Giudice estensore

dott. Fabrizio Ciccone

Giudice

all'udienza del 13.5.2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

XXX, nato a XXX il XXX, LIBERO CONTUMACE

difeso di fiducia dall'avv. ~~Antonio Perrino~~, assente, sostituito dall'avv. ~~Galatone~~
~~.....~~ d'ufficio

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli art. 81 e 328 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo aver assunto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio, conferitogli dal giudice istruttore presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, nell'ambito del procedimento civile nr. XXX/99 R.A.C. vertente tra XXX + 1 contro Banca XXX, ed accettato all'udienza del 28.1.2003, non provvedeva al deposito della relazione tecnica e non ha mai restituito, seppur sollecitato, le produzioni delle parti, ritirate all'udienza del 28.1.2003, omettendo, con tale azione, di compiere i dovuti atti dell'ufficio.

Fatti commessi in Sant'Angelo dei Lombardi dal 14.10.2003 al 12.7.2005

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 7.10.2010 nel procedimento in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, su richiesta della locale Procura della Repubblica, disponeva il giudizio nei confronti dell'attuale imputato per il reato ascritto.

Rinviata l'udienza del 14.1.2011 (in ragione della non rituale notificazione all'imputato del decreto che disponeva il giudizio), alla successiva udienza del 25.3.2011 il Tribunale dichiarava la contumacia dell'imputato, dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva le prove richieste dalle parti e procedeva all'escussione del teste A [REDACTED] A [REDACTED]. Esaurita l'attività istruttoria, il difensore d'ufficio domandava pertanto un rinvio per la sola discussione, prestando il proprio consenso per la sospensione dei termini di prescrizione.

Il Tribunale provvedeva in tal senso e, all'udienza del 13.5.2011, le parti concludevano come in epigrafe ed il Tribunale pronunciava sentenza, come da dispositivo allegato al verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che all'esito dell'istruttoria dibattimentale sia stata pienamente raggiunta la prova del delitto in contestazione a carico dell'odierno imputato, il che ne impone una pronuncia di condanna.

Ed infatti, i dati storici posti a base dell'imputazione formulata dalla pubblica accusa hanno trovato esaustivo riscontro probatorio nella deposizione del teste A [REDACTED] ispettore della Polizia di Stato, il quale ha riferito di aver proceduto, su delega della Procura della Repubblica, all'acquisizione di copia del procedimento civile n. XXX/1999 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, sezione civile, nell'ambito del quale l'odierno imputato, con ordinanza del 31.5.2002, era stato nominato consulente tecnico d'ufficio dal giudice istruttore (documenti integralmente transitati nel fascicolo per il dibattimento).

Risulta quindi documentalmente dagli atti che l'imputato, dopo aver accettato l'incarico

all'udienza del 28 gennaio 2003, domandava una prima proroga all'udienza del 15.4.2003, indi una seconda proroga all'udienza del 20.5.2003; non avendo proceduto al deposito della relazione, il giudice istruttore lo diffidava pertanto al deposito (con ordinanze del 14.10.2003, del 5.7.2004 e del 18.11.2004, tutte ritualmente comunicate all'imputato, che le riceveva a mani proprie). Stante il persistente inadempimento, il nuovo giudice istruttore, all'udienza del 5.4.2005, diffidava *ad horas* l'odierno imputato "a depositare l'elaborato peritale ed a comparire all'udienza del 21.6.05, riservandosi ogni altro provvedimento" (così, testualmente, dal verbale di udienza), il quale – nonostante la rituale comunicazione – non presenziava a tale ultima udienza senza addurre un giustificato motivo di impedimento; per l'effetto, all'udienza del 12.7.2005, il giudice istruttore revocava l'imputato dall'incarico di consulente tecnico d'ufficio (sostituendolo con nuovo ausiliario) e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

Alla successiva udienza del 20.9.2005 il giudice istruttore ordinava ancora all'odierno imputato "l'immediato deposito della documentazione in possesso relativa al procedimento n. 699/99" (così, testualmente, dal verbale di udienza), procedendo a nuovo inoltro degli atti alla Procura della Repubblica alla successiva udienza del 22.11.2005 in ragione del mancato deposito delle produzioni (ordine ulteriormente ripetuto all'udienza del 31.1.2006); tale inottemperanza imponeva altresì la concessione alle parti di termine per la ricostruzione delle rispettive produzioni (il che comportava, a sua volta, un allungamento dei tempi di espletamento dell'incarico peritale da parte del nuovo consulente tecnico, il quale depositava infine la propria relazione soltanto in data 5.1.2007).

Ricostruita in questi termini la vicenda ed evidenziato che tutti i provvedimenti di sollecito da parte del giudice istruttore erano stati ritualmente comunicati al XXX (in quanto ricevuti di volta in volta a mani proprie ovvero da familiare convivente, come risulta dalle relate di notificazione in atti), ritiene il Collegio che la condotta dell'imputato sia pienamente sussumibile nell'alveo dell'art. 328 c.p.

Tale fattispecie delittuosa è strutturata, al comma primo, nelle forme di un reato di pericolo, che si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, incidente su beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, indipendentemente dallo specifico atto e dal documento che può derivarne (Cass. Pen., Sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 38386).

Non vi è dubbio, in via preliminare, che il consulente tecnico del magistrato, nell'ambito di un processo civile, dal momento del conferimento dell'incarico rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ex art. 357 c.p., esercitando una pubblica funzione giudiziaria (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 30 marzo 1999, n. 4062).

Sussistono poi, nella presente vicenda, quelle *ragioni di giustizia* che, ai sensi del primo comma dell'art. 328 c.p., imponevano il compimento senza ritardo dell'attività peritale, trattandosi di un compito connaturato alle funzioni ed ai doveri del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha – da un lato – indebitamente omissso il compimento di un "atto qualificato" quale la

predisposizione della relazione (nonostante la concessione di ben due proroghe) e – dall'altro lato – non ha adempiuto all'ordine di restituzione delle produzioni di parte.

Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che per atto di ufficio qualificato si intende qualunque ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la tempestiva attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria (Cass. Pen., Sez. VI, 15 aprile 2010, n. 14599): in questa nozione può allora agevolmente ricomprendersi la predisposizione di un elaborato peritale, trattandosi di apporto conoscitivo di un soggetto qualificato teso a fornire elementi tecnici al magistrato per la decisione della controversia posta al suo esame.

Peraltro, ritiene il Collegio che le esigenze di effettività della giurisdizione, alla luce dei principi scaturenti dal diritto comunitario ed in ossequio alla ragionevole durata del processo, impongano di ritenere quale urgente ed indifferibile il compimento dell'attività del consulente tecnico (la cui inerzia diviene per ciò solo indebita, poiché in contrasto con le leggi e le norme amministrative tese a disciplinare i doveri del pubblico ufficiale), anche se i termini di deposito della perizia – nella formulazione legislativa applicabile *ratione temporis* – non dovevano reputarsi perentori.

Costituisce riprova della correttezza di siffatta opzione ermeneutica la sopravvenienza, ad opera della legge n. 69/2009, di un'articolata scansione procedimentale (art. 195 c.p.c.) tesa alla regolamentazione della tempistica di espletamento dell'incarico e funzionale al raggiungimento di apprezzabili obiettivi di celerità, pur nel rispetto del fondamentale canone del contraddittorio.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che la condotta tenuta dall'imputato nella presente vicenda integra il delitto di cui al primo comma dell'art. 328 c.p. e non la diversa fattispecie di rifiuto di uffici legalmente dovuti: tale ultima norma sanziona infatti comportamenti prodromici all'assunzione di funzioni pubbliche, con l'esclusione pertanto di quelli riguardanti la fase dell'esecuzione dell'incarico, i quali possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 328, comma primo, c.p. (in termini, Cass. Pen., Sez. VI, 24 aprile 2008, n. 17000; Cass. Pen., Sez. VI, 8 marzo 2005, n. 9048).

Ritiene del resto il Collegio, in conformità ai più recenti orientamenti di legittimità, che la persistente inerzia omissiva del pubblico ufficiale possa integrare il concetto di rifiuto rilevante ex art. 328 c.p., primo comma, soprattutto laddove l'inerzia dell'agente si protragga senza plausibile giustificazione ed in dispregio delle sollecitazioni ad adempiere ritualmente ricevute.

Il termine "rifiuto" non presuppone quindi necessariamente la previa richiesta: detto termine è espressione polisensiva, sicché è possibile ampliarne il tradizionale significato, facendolo in sostanza coincidere con una omissione qualificata, come quella di cui è processo (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 19 novembre 2003, n. 2510, secondo cui *"anche l'inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di legge o che cagioni addirittura una decadenza, può integrare il delitto di rifiuto d'atti d'ufficio, se a cagione*

dell'inerzia il privato perda la facoltà di compiere una determinata attività").

Il Collegio aderisce pertanto al recente insegnamento pretorio secondo cui il rifiuto di cui all'art. 328 c.p. si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto, in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale assuma la valenza di rifiuto dell'atto medesimo (Cass. Pen., Sez. VI, 8 febbraio 2010, n. 4995; Cass. Pen., Sez. VI, 16 marzo 2006, n. 17570).

Certamente integrato nel caso di specie è infine l'elemento soggettivo preteso dalla norma incriminatrice, nella forma del dolo generico, consistente nella chiara consapevolezza del contegno omissivo del pubblico ufficiale, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento *contra ius*, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione e senza che ciò implichi il fine specifico di violare i doveri imposti dal proprio ufficio (da ultimo, Cass. Pen., Sez. VI, 5 marzo 2010, n. 8996; Cass. Pen., Sez. III, 25 settembre 2009, n. 20684): tale conclusione risulta obbligata, ad avviso del Collegio, alla luce dei numerosi (oltre che temporalmente ravvicinati) solleciti ricevuti dall'imputato, al quale fu ripetutamente chiesto di procedere al deposito della relazione peritale e successivamente all'intervenuta revoca, alla consegna delle produzioni di parte. Sintomatica di tale consapevolezza appare inoltre l'assenza di qualsivoglia concreto e legittimo impedimento all'esercizio dell'incarico, peraltro connotato dal successivo contegno omissivo – tuttora perdurante – nella restituzione dei documenti delle parti.

L'imputato deve dunque essere ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 328 c.p., avendo omesso da un lato di depositare la relazione e, dall'altro, di restituire le produzioni di parte. Trattasi, ad avviso del Collegio, di distinte omissioni integranti più violazioni della medesima disposizione di legge, deliberate e volute dall'agente mediante una evidente contiguità spazio – temporale dei fatti, offensive di un medesimo bene giuridico e per questo sintomatiche dell'unicità del disegno criminoso.

Va quindi affermata la continuazione fra le dette violazioni, sotto la più grave ipotesi di cui all'omessa restituzione delle produzioni di parte, la quale ha determinato una lunga ed ingiustificata stasi del procedimento civile *de quo*, avendo costretto il giudice istruttore a rimettere in termini le parti per la ricostruzione dei rispettivi fascicoli e cagionando, per l'effetto, un inaccettabile allungamento dei tempi processuali (dal momento che, come si è specificato, in ragione di tali criticità il nuovo consulente tecnico non ha potuto espletare il proprio incarico in tempi ragionevoli).

Quanto alle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-*bis* c.p., ritiene il Collegio che l'imputato sia meritevole della loro concessione, in ragione della sua incensuratezza nonché della non allarmante gravità del fatto.

Venendo al trattamento sanzionatorio, si stima dunque congruo, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p., e tenuto conto in particolare delle modalità dell'azione, della gravità del danno cagionato e dell'intensità del dolo, oltre che della ripetitività delle condotte susseguites

in un ridotto arco temporale, condannare l'imputato ad una pena da quantificarsi in anni uno di reclusione (pena base: anni uno di reclusione, aumentata di quattro mesi per la continuazione, come *supra* specificata, quindi ridotta ad un anno per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti), oltre alle pene accessorie di cui agli artt. 31 e 37 c.p. (sul punto, per analoga fattispecie, cfr. Cass. Pen., Sez. III, 8 marzo 2010, n. 9169).

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Reputa infine il Collegio di dover riconoscere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, in ragione dell'entità della stessa concretamente irrogata, non sussistendo ragioni ostative di fonte legale e potendosi – allo stato – formulare una prognosi positiva sulla futura astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati, in assenza peraltro di qualsivoglia elemento di senso contrario (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 7 maggio 2010, n. 17691) e dal momento che il Tribunale non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (in termini, Cass. Pen., Sez. III, 18 febbraio 2010, n. 6641).

Vanno infine trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza in merito al mancato deposito delle produzioni di parte, tuttora perdurante.

Ai sensi dell'art. 544 c.p.p., tenuto conto del carico di cui risulta gravato l'ufficio e della complessità dell'istruttoria, si fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 4 settembre 1998, n. 9620: *"L'indicazione del termine per il deposito della motivazione, prevista dall'art. 544, comma terzo, c.p.p., deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma ha una rilevanza limitata alla determinazione e alla decorrenza del termine per proporre impugnazione, mentre è del tutto irrilevante ai fini delle successive fasi di giudizio o dell'esecuzione penale"*).

P. Q. M.

Letti gli artt. 533 e ss. c.p.p., dichiara XXX colpevole dei contestati reati e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 31 e 37 c.p., dichiara XXX interdetto dai pubblici uffici per l'intera durata delle pena inflitta.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi.

Pena sospesa.

Sant'Angelo dei Lombardi, 13 maggio 2011.

Il Giudice estensore

dott. Luigi Levita

Il Presidente

dott. Pierpaolo Calabrese